



Comune di Scandicci

► Settori Opere Pubbliche,
Manutenzione ed Espropri
Ambiente - Protezione Civile

Allegato 1) all'allegato B) alla deliberazione
della Giunta Comunale n. ___ del . . . 2010

APPALTO PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA

CAPITOLATO SPECIALE PER LE OPERE EDILI E
IMPIANTISTICHE COMPRESSE NELL'APPALTO
(allegato al "CAPITOLATO DI GARA" generale per il
servizio di refezione)

*OPERA: PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E
REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO
FUNZIONALE, IMPIANTISTICO E ALLE NORME DI
SICUREZZA DELLA CUCINA CENTRALIZZATA (CENTRO
COTTURA) SITUATA PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO
"DINO CAMPANA"*

Art. 1

OGGETTO DELL'APPALTO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI

Tra gli obblighi a carico dell'appaltatore del Servizio di Refezione Scolastica sono previsti e compresi:

- 1) L'elaborazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo, in conformità al preliminare posto a base di gara, delle opere volte all'adeguamento funzionale, impiantistico e alle norme di sicurezza della cucina centralizzata (CENTRO COTTURA) situata presso il plesso scolastico "Dino Campana".
- 2) La successiva materiale esecuzione delle opere volte all'adeguamento funzionale, impiantistico e alle norme di sicurezza di suddetto CENTRO COTTURA.
- 3) Gli oneri accessori di cui più avanti all'articolo 5.
- 4) Non essendo previsto corrispettivo per le opere principali e accessorie e per i servizi progettuali, IVA ed altri oneri fiscali e previdenziali sono a carico dell'appaltatore.

Art. 2

AMMONTARE DEI LAVORI E DEI SERVIZI TECNICI

L'importo complessivo presunto dei lavori al lordo del costo presunto della progettazione, e degli oneri presunti per la sicurezza, ed al netto di IVA ammonta a euro 636.000,00.

Dell'importo di cui sopra risulta la specificazione che segue:

Importo presunto della progettazione integrale e del coordinamento per la sicurezza in progettazione: € 38.000,00.

Importo presunto della Direzione dei Lavori e Coordinamento per la sicurezza in esecuzione: € 38.000,00.

Importo presunto collaudo: € 10.000,00.

Totale presunto spese tecniche/progettuali: € 86.000,00

Importo presunto lavori: 530.000,00 €

oneri presunti per la sicurezza: € 20.000,00

Importo totale presunto dell'appalto: 550.000,00 €

RESTA INTESO CHE TALI IMPORTI SONO PURAMENTE INDICATIVI E DETERMINATI PRINCIPALMENTE AI FINI DELLA QUALIFICAZIONE ED INDIVIDUAZIONE DELLE OPERE E SERVIZI TECNICI. TALI IMPORTI PERTANTO NON HANNO ALCUN VALORE CONTRATTUALE. NON E' INFATTI PREVISTO UN CORRISPETTIVO SPECIFICO PER LE OPERE O I SERVIZI TECNICI, CHE COSTITUISCONO UN OBBLIGO ACCESSORIO DELL'APPALTATORE NELL'AMBITO DELL'APPALTO PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE.

La progettazione definitiva ed esecutiva dovrà essere sviluppata sulla base del progetto preliminare posto a base di gara.

Tale preliminare a base di gara, stante il fisiologico grado di approssimazione nella definizione delle lavorazioni proprio di tale livello progettuale, individua le opere da realizzare complete e funzionanti "chiavi in mano".

Le opere a carico dell'appaltatore dunque devono intendersi comprensive di ogni fornitura, lavorazione e accessorio necessario al raggiungimento della finalità indicate dal progetto preliminare.

Nello sviluppo della progettazione definitiva ed esecutiva pertanto l'appaltatore non potrà considerare escluse dai suoi obblighi quelle lavorazioni che risultino necessarie per il raggiungimento delle finalità prospettate nel progetto preliminare, e per la piena funzionalità dell'opera nel suo complesso e dei singoli interventi edili ed impiantistici presi singolarmente.

Definiti i progetti a cura dell'appaltatore, e previa approvazione degli stessi da parte dell'Amministrazione, le lavorazioni oggetto del presente appalto devono intendersi a corpo unico ai sensi di quanto previsto dall'art 53 del D.LGS 163/2006.

Resta esclusa pertanto non solo la verifica da parte dell'appaltatore delle quantità o qualità della prestazione, ma anche e più in generale la possibilità dell'appaltatore stesso di considerare escluse dall'appalto e quindi dai suoi obblighi quelle lavorazioni che pur non espressamente richiamate nei computi e nei progetti approvati siano indispensabili per rendere pienamente funzionanti e complete le opere delineate nelle direttive contenute nel progetto preliminare posto a base di gara.

Rimane inoltre a carico dell'appaltatore ogni onere di qualsiasi tipo e natura conseguente a errori o omissioni riconducibili al progetto definitivo ed esecutivo.

Per eventuali varianti non a carico dell'appaltatore i prezzi unitari indicati nel progetto esecutivo approvato dall'Amministrazione, costituiranno l'elenco dei prezzi unitari contrattuali. Resta inteso che per tali varianti l'Amministrazione potrà appaltare a soggetti terzi. Si specifica altresì che i prezzi che il soggetto progettista dei lavori dovrà utilizzare nello sviluppo dei computi metrici estimativi dovranno essere dedotti dal Prezziario del Provveditorato OO.PP. Toscana, o se non deducibili da quest'ultimo, da altro prezziario Ufficiale riconosciuto dall'Amministrazione.

Art. 3

CATEGORIE DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO. SOGGETTO ESECUTORE E PROGETTISTI.

Il soggetto esecutore dei lavori e, - se diverso dal primo - il soggetto incaricato della progettazione che saranno successivamente individuati e comunicati all'Amministrazione dall'aggiudicatario dell'appalto del servizio di refezione, deve soddisfare i seguenti specifici requisiti:

Ai sensi del DPR 34/2000, i soggetti esecutori, per quanto concerne i requisiti relativi alla Progettazione ed Esecuzione dei lavori, devono possedere:

- Attestazione/i rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti/ino il possesso della qualificazione **per progettazione ed esecuzione** in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere;

- Certificazione/i di qualità secondo quanto previsto dal DPR 34/2000.

Nel caso in cui l'attestazione SOA non attesti la qualificazione per progettazione ed esecuzione, l'esecutore o l'aggiudicatario del servizio di refezione, dovranno avvalersi di progettisti qualificati, da individuare nominativamente, abilitati - ai sensi delle norme vigenti in materia - alla elaborazione della progettazione definitiva e esecutiva, completi in ogni loro parte impiantistica, edile strutturale, nonché relativa alla sicurezza.

I soggetti progettisti possono essere quelli di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h) dell'articolo 90 del Dlgs 163/2006.

Avvalimento: **Per quanto attiene ai requisiti specifici per l'esecuzione e progettazione dei lavori** i soggetti esecutori possono avvalersi dei requisiti o dell'attestazione SOA di un altro soggetto allo scopo di soddisfare i requisiti tecnici, economici, finanziari, organizzativi, richiesti ai fini della qualificazione. Ferme restando le altre prescrizioni stabilite dall'art 49 del dlgs 163/2006 si precisa che:

- L'esecutore può servirsi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito/categoria.
- Il requisito relativo al possesso della certificazione di qualità o alla dichiarazione di cui all'art 2 comma 1 lett q) e r) del DPR 34/2000 può essere dimostrato anche avvalendosi di impresa ausiliaria.

Il requisito relativo all'Attestazione SOA che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere può essere dimostrato anche avvalendosi di impresa ausiliaria.

I requisiti richiesti per la progettazione possono essere oggetto di avvalimento in senso formale ma rimane la necessità di individuazione specifica del soggetto progettista che poi andrà materialmente a elaborare e sottoscrivere gli elaborati progettuali.

Gli esecutori dei lavori non devono trovarsi nelle situazioni descritte dall'art 38 del Dlgs 163/2006. Sono parimenti esclusi i soggetti destinatari dei provvedimenti interdittivi di cui all'art 36 bis comma 1 del D.L. 223/2006 conv. In legge 248/2006.

I soggetti esecutori possono essere i soggetti di cui all'art. 34 del Dlgs 163/2006 costituiti da imprese singole, riunite o consorziate o che intendono riunirsi o consorziarsi secondo le modalità di cui agli art.li 35, 36, 37 del Dlgs 163/2006.

Ai sensi del DPR 34/2000 l'intervento si compone delle seguenti categorie di lavoro, il cui importo presunto tiene conto anche degli oneri per la sicurezza:

Lavorazione	Categoria e Classifica	Importo	Note
Impianti Tecnologici	OG11 class. 2°	342.452 €	1
Edifici Civili e Industriali	OG1 class. 1°	207.548,00 €	2

TOTALE CLASSIFICA 3°		550.000,00 €	
-------------------------	--	---------------------	--

Note:

1. Categoria prevalente
2. Categoria diversa da quella prevalente, scorporabile e completamente subappaltabile a qualificazione obbligatoria.

Ai sensi dell'art 118 del Dlgs 163/2006, e dell'art 21 del Capitolato di Gara generale per il servizio di refezione il concorrente per l'appalto per servizio di refezione dovrà indicare in sede di gara i lavori, servizi e forniture che intende subappaltare, ed in seguito l'aggiudicatario dovrà comunicare all'Amministrazione per opportuna approvazione quelle lavorazioni, servizi o forniture che intende - o deve - subappaltare.

Ai sensi dell'art 33 della l.r. 38/07, gli elementi di valorizzazione ambientale verranno maggiormente precisati con il successivo sviluppo della progettazione esecutiva, stante la fisiologica approssimazione del progetto a base di gara.

Per quanto attiene ai Piani Per la Sicurezza specifici per i lavori, questi verranno elaborati dall'aggiudicatario nella fase di sviluppo del progetto definitivo ed esecutivo.

Art. 4 PROGETTAZIONE INTERVENTI

L'aggiudicatario del servizio di refezione, direttamente o tramite il soggetto individuato per la progettazione, provvederà a depositare presso l'Amministrazione il progetto definitivo dei lavori entro e non oltre 90 gg consecutivi dalla data della aggiudicazione definitiva.

Il progetto esecutivo dovrà essere depositato entro e non oltre 60 giorni consecutivi dalla approvazione del progetto definitivo. Tra il deposito del progetto definitivo e la sua approvazione è calcolato un tempo presunto di 120 gg consecutivi per l'acquisizione dei pareri di Enti Terzi. Il ritardo nella produzione dei progetti determina in carico all'aggiudicatario l'obbligo del pagamento di una penale pari a 250,00 € per ogni giorno di ritardo.

Per quanto attiene ai progetti, l'aggiudicatario del servizio di refezione deve produrli in conformità con la normativa in materia di lavori pubblici, con particolare riferimento al Dlgs 163/2006 e al DPR 554/1999. I progetti devono comprendere i Piani di Sicurezza di cui al DLGS 81/2008.

Risultano compresi tra gli obblighi a carico dell'aggiudicatario l'elaborazione di tutta la documentazione tecnica -anche di carattere progettuale- e amministrativa necessaria all'ottenimento di eventuali pareri tecnici e amministrativi anche di Enti Terzi (a titolo di puro esempio e non esaustivo: pareri, nulla osta, autorizzazioni comunque denominate di Vigili del Fuoco, Soprintendenza, Genio Civile, ASL, eccetera.) L'importo stimato della progettazione è puramente indicativo, senza valore contrattuale,, ed i progetti dovranno risultare comprensivi di tutto quanto necessario - nulla escluso - per avviare la cantierizzazione dell'opera, e per l'ottenimento dei già ricordati pareri o autorizzazioni di Enti terzi.

L'Amministrazione approverà i progetti definitivo e esecutivo solo ove questi ultimi rispondano pienamente alle finalità delineate nel preliminare a base di gara.

Nello sviluppo della progettazione definitiva ed esecutiva pertanto l'appaltatore non potrà considerare escluse dai suoi obblighi quelle lavorazioni che risultino necessarie per il raggiungimento delle finalità prospettate nel progetto preliminare, e per la piena

funzionalità dell'opera nel suo complesso e dei singoli interventi edili ed impiantistici presi singolarmente.

Qualora i progetti definitivo ed esecutivo risultino non rispondenti alle suddette esigenze e finalità l'Amministrazione può rifiutarne l'approvazione.

I prezzi con i quali verranno sviluppati i Computi Metrici Estimativi saranno quelli del Prezziario del Provveditorato OO.PP. Toscana, o se non deducibili da quest'ultimo, di altro prezziario Ufficiale riconosciuto dall'Amministrazione.

Art. 5 ONERI ACCESSORI

Rientrano tra gli oneri dell'aggiudicatario dell'appalto per il servizio di refezione scolastica anche i seguenti, e per tutta la durata del servizio:

La gestione e manutenzione del fabbricato Centro Cottura e strutture connesse, completa di ogni costo relativo (a titolo di puro esempio non esaustivo oneri per utenze acqua, gas, elettricità, telefono ecc, pulizie, nettezza urbana, smaltimento ai sensi delle vigenti norme dei rifiuti ordinari e speciali, custodia, manutenzione degli estintori, adempimenti per il rinnovo del certificato prevenzione incendi, adempimenti per verifiche ASL dell'impianto di terra, sostituzione di materiale consumabile (come per es. le lampadine), le vuotature periodiche delle fosse biologiche, la pulizia di gronde, pluviali, pozzetti, e coperture, la tenuta e aggiornamento del libretto di edificio, oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria di cui poi, eccetera)

La manutenzione ordinaria della parte edile del fabbricato Centro Cottura (nella manutenzione ordinaria rientrano a titolo di puro esempio e non esaustivo le tinteggiature, le piccole riprese e riparazioni minute di intonaci, murature, rivestimenti ed infissi, le riparazioni ordinarie delle coperture, le verniciature, eccetera)

Per quanto attiene agli impianti (elettrico, termico, idosanitario, antincendio, eccetera), a carico dell'appaltatore è posta sia la manutenzione ordinaria che la manutenzione straordinaria. Si specifica che nella manutenzione straordinaria e ordinaria è compreso il gruppo elettrogeno.

A titolo di puro esempio e non esaustivo rientrano tra gli interventi di manutenzione ordinaria a carico dell'appaltatore l'esercizio, la conduzione, la gestione, e la manutenzione degli impianti termici e di condizionamento, elettrici, antincendio, idrosanitari eccetera, secondo le vigenti norme e comprensivi di tutti gli adempimenti connessi, le piccole riparazioni di tali impianti, gli oneri per il rinnovo del certificato prevenzione incendi, per la manutenzione degli estintori, verifiche ASL impianto terra, eccetera).

Rientrano inoltre tra gli oneri a carico dell'appaltatore - qualora se ne dovesse verificare la necessità - le opere di manutenzione straordinaria degli impianti.

Nel caso gli impianti di qualsiasi tipo (elettrico, meccanico, termico, antincendio eccetera) per qualsiasi ragione dovessero essere oggetto di riparazioni di entità straordinaria, o addirittura dovessero essere interamente sostituiti onde poter consentire il funzionamento del Centro Cottura, tali lavori saranno eseguiti a cura e spese dell'aggiudicatario, compreso ogni onere economico anche di carattere tecnico professionale connesso.

L'aggiudicatario, per lo svolgimento delle manutenzioni ordinarie e straordinarie, deve assicurare il Servizio di Pronto Intervento di cui all'articolo 24 del "capitolato di gara" generale per il servizio di refezione.

Gli interventi manutentivi sia straordinari che ordinari devono essere svolti senza alcun indugio, quando se ne presenta la necessità, indipendentemente dalle modalità previste dal Piano di Pronto Intervento. Tali interventi manutentivi dovranno pertanto essere svolti in tempi tali da non compromettere la funzionalità del servizio oltre lo stretto indispensabile secondo un criterio di normale diligenza.

Tutte le volte che siano svolti - nel corso della gestione - interventi manutentivi che abbiano l'effetto di rendere temporaneamente impraticabile il Centro Cottura, l'aggiudicatario dovrà in ogni caso garantire il servizio di refezione, procurandosi a Sue spese altri idonei locali.

L'importo delle lavorazioni di cui sopra è difficilmente determinabile ed in parte è del tutto eventuale, pertanto non può essere individuato e quantificato. L'appaltatore semplicemente sopporterà tali oneri economici se ce ne sarà la necessità.

Si precisa che le lavorazioni e attività manutentive e gestionali possono essere svolte dal/i soggetto/i aggiudicatario/i se ed in quanto qualificato ed abilitato allo svolgimento di tali attività. Qualora alcune attività manutentive (a titolo di puro esempio l'esercizio, la conduzione, gestione, e manutenzione dell'impianto termico), richiedano specifiche abilitazioni non possedute dall'aggiudicatario, tali attività dovranno essere affidate a ditte qualificate, previa comunicazione e autorizzazione di subappalto.

Sono a carico dell'aggiudicatario:

le spese per gli onorari per lo svolgimento da parte di professionista abilitato della Direzione Lavori, Contabilità, e Coordinamento della Sicurezza in Esecuzione (valutati presuntivamente in € 38.000,00). Si specifica che la Direzione Lavori ed il Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione potrebbero essere affidati a soggetti diversi dai soggetti progettisti, fermo restando l'obbligo per l'appaltatore di sopportare tutte le relative spese.

Le spese per gli onorari per lo svolgimento del collaudo tecnico funzionale e amministrativo in corso d'opera da parte di professionista abilitato (valutati presuntivamente in € 10.000,00).

Il direttore dei lavori, ed il coordinatore della sicurezza - se diverso dal primo - saranno nominati dall'Amministrazione anche su eventuale proposta dell'aggiudicatario. Il D.L. ed il coordinatore per la sicurezza (fermo restando l'ineliminabile rapporto economico intercorrente tra appaltatore e professionista per il pagamento delle prestazioni) non possono essere in situazione di conflitto di interesse con l'aggiudicatario e/o l'esecutore dei lavori.

Il collaudatore in corso d'opera sarà nominato dall'Amministrazione. Il collaudatore (fermo restando l'ineliminabile rapporto economico intercorrente tra appaltatore e professionista per il pagamento delle prestazioni) non può essere in situazione di conflitto di interesse con l'aggiudicatario e/o l'esecutore dei lavori.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche i seguenti oneri materiali ed economici:

Montaggio, smontaggio, movimentazione e sgombero (compresa ogni assistenza muraria, elettrica, idraulica, ecc) delle attrezzature del Centro Cottura, e degli altri centri cottura indicati nell'art 24 del "CAPITOLATO DI GARA"AL PUNTO "SOSTITUZIONE DI ATTREZZATURE" ogni volta che se ne presenterà la necessità nel corso della gestione. A questo proposito in occasione dei lavori di ristrutturazione del centro cottura oggetto principale del presente capitolato, saranno sicuramente necessarie tali attività di montaggio, smontaggio, movimentazione e sgombero.

Lo smaltimento secondo le vigenti norme in materia di rifiuti ordinari e speciali delle macchine ed attrezzature non più utilizzabili della cucina.

Per quanto non previsto nel presente articolo, si rimanda a quanto specificato nel "CAPITOLATO DI GARA" generale in ogni suo articolo, ed in particolare, anche per maggior dettaglio tecnico, all'art 24 di tale "capitolato di gara."

Art. 6 OSSERVANZA DI LEGGI E DI NORME

L'esecuzione dei lavori è soggetta all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato Generale di Appalto, nel contratto d'appalto e dei documenti ad esso allegati, e delle prescrizioni tutte contenute negli elaborati che costituiscono il progetto approvato.

Per quanto non previsto e comunque non specificato diversamente, l'appalto è soggetto all'osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall'Appaltatore:

Il Codice Civile artt. 1655-1677 in quanto non esplicitamente derogato dalla normativa in materia di appalti pubblici;

Le norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e sui cantieri, in particolare il D. lgs 81/2008, e il dlgs 235/2003 se non espressamente abrogato;

Le norme in materia di assicurazione, previdenza, trattamento retributivo, normativo e fiscale dei lavoratori dipendenti, comprese le prescrizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e di categoria e negli eventuali accordi locali integrativi in vigore nel tempo e nel luogo in cui si svolgeranno i lavori.

Il DLGS 163/2006 e s.m.i., il Dlgs 113/2007, la L 123/2007, la Legge Regionale Toscana 38/2007. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5 del DLGS 163/2006, continuano ad applicarsi il DPR 554/1999, il DPR 34/2000, e le altre disposizioni regolamentari vigenti che, in base al DLGS 163/2006, dovranno essere contenute nel regolamento di cui al suddetto articolo 5, nei limiti di compatibilità con il DLGS 163/2006 stesso.

Fino all'adozione del nuovo capitolato generale, continua ad applicarsi il d.m 145/2000 Il DPR 554/1999, in quanto non espressamente abrogato dal DLGS 163/2006.

Il D.M. 145/2000 (capitolato generale per i lavori pubblici) in quanto non espressamente abrogato dal DLGS 163/2006.

Il DPR 34/2000 in quanto non espressamente abrogato dal DLGS 163/2006.

La normativa in materia di lotta alla delinquenza mafiosa, in particolare legge 55/1990, e DPR 252/1998, e successive modificazioni ed integrazioni

Il D.M. del Ministero Attività Produttive n°123 del 12/03/2004, in quanto non espressamente abrogato dal DLGS 163/2006, e fino all'emanazione degli schemi tipo di cui all'art 252 comma 6 del dlgs 163/2006.

Il dlgs 42/2004, il dlgs 152/2006.

Tutta la normativa vigente in materia di strutture sia in muratura che in cemento armato e precompresso e a struttura metallica, di strutture e costruzioni in zone sismiche, di abbattimento delle barriere architettoniche, di impianti elettrici, meccanici, antincendio, trasportatori ascensori o montacarichi, termoidraulici, idrico sanitari, o d'altra natura, di opere stradali, di opere fognarie ed impianti di depurazione, di opere idrauliche, di edilizia scolastica, cimiteriale, di acquedotti, di impianti sportivi, di locali destinati al pubblico spettacolo o aperti al pubblico, di bonifica di ordigni bellici, di bonifica amianto, di prevenzione antincendio e di contenimento dei consumi energetici eccetera, qui per brevità non esplicitamente riportata.

Il DPR 380/2001 e smi, e relativi regolamenti e norme tecniche di attuazione. La legge regionale Toscana 1/2005. La legge 1086/1971 e smi, la legge 64/1974 e smi, il DM 14/01/2008 in quanto applicabile, la legge 13/1989 e smi, la legge 46/1990 e smi, il DM 37 del 22/01/2008 qualora applicabile, la legge 10/1991 e smi, la legge 104/1992 e smi, per tutti i campi di applicazione originariamente previsti dai relativi testi normativi e non applicabili alla parte 1 del DPR 380/2001.

Il codice della strada approvato con D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992, il Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992, il Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categorie di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo approvato con D.M. del 10/07/2002.

Le norme emanate da enti ufficiali quali CNR, UNI, CEI, ecc., anche se non espressamente richiamate, in quanto applicabili all'opera oggetto d'appalto.

In generale tutte le norme di qualsiasi livello tipo e grado, vigenti in ambito comunitario CEE, nazionale, regionale, provinciale, comunale, ed anche di carattere tecnico, specificamente applicabili all'opera oggetto di appalto, o a singole lavorazioni in essa comprese, o agli specifici materiali o procedimenti impiegati.

Tutte le norme citate devono intendersi richiamate con la dicitura " e successive modificazioni e integrazioni" ed integrate e precisate da eventuali norme, o regolamenti di attuazione.

Art. 7

REGOLARITA' CONTRIBUTIVA E VERIFICA DEI REQUISITI

Ai sensi dell'art 38 comma 3 del dlgs 163/2006 resta fermo per l'esecutore l'obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all'art 2 del D.L. 210/2002 convertito dalla legge 266/2002, pena l'inefficacia dell'affidamento.

Art. 8

CAUZIONE DEFINITIVA A GARANZIA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

A garanzia degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto l'esecutore è tenuto a costituire la garanzia prevista dall'art 113 del dlgs 163/2006. La garanzia è prestata nella misura e secondo le modalità tutte previste dall'art 113 del dlgs 163/2006, dagli art 101, 107, 108, 205 del DPR 554/1999, e dall'art 37 del DM 145/2000, in quanto non espressamente abrogati dal suddetto dlgs 163/2006. La garanzia fideiussoria sarà pari al 10 per cento dell'importo presunto dei lavori pari a € 550.000,00. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva

consegna all'istituto garante, da parte dell'esecutore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

L'Amministrazione ha diritto di valersi della garanzia anche per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti sul cantiere.

La stazione appaltante può richiedere all'esecutore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte;

Nel caso di imprese riunite, i benefici di cui all' art 40 comma 7 del dlgs 163/2006, saranno applicati in conformità alla determinazione n° 44 dell' Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici.

Le Cauzioni prestate dalle imprese dovranno essere conformi agli schemi approvati con il D.M. del Ministero Attività Produttive n°123 del 12/03/2004 in quanto non espressamente abrogato dal dlgs 163/2006, e fino all'emanazione degli schemi tipo di cui all'art 252 comma 6 del dlgs 163/2006.

Art. 9

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DURANTE I LAVORI

L'esecutore dei lavori stipulerà le polizze di assicurazione ai sensi dell' art 129 del dlgs 163/2006.

Tali polizze dovranno coprire i rischi previsti dall' art 129 del dlgs 163/2006 e dall' art 103 comma 1 del DPR 554/1999 e decorrere dalla data di consegna dei lavori.

Il massimale richiesto per la polizza per rischi di esecuzione dei lavori è inizialmente stabilito in misura pari all'importo presunto (€ 550.000,00) delle opere per danni a nuove opere (partita 1), in € 550.000,00 per danni a opere preesistenti (partita 2), mentre la partita 3 (demolizione e sgombero) è fissato in 50.000,00 €.

Il massimale richiesto per la polizza responsabilità civile per danni a terzi è stabilito in € 500.000,00.

L'esecutore dei lavori trasmetterà all'Amministrazione copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.

Le polizze saranno comunque prestate secondo le modalità tutte previste dall' art 129 del dlgs 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni, e dagli art. 103, 107 e 108 del DPR 554/1999.

Le polizze prestate dalle imprese dovranno essere conformi agli schemi approvati con il D.M. del Ministero Attività Produttive n°123 del 12/03/2004 in quanto non espressamente abrogato dal dlgs 163/2006, e fino all'emanazione degli schemi tipo di cui all'art 252 comma 6 del dlgs 163/2006.

Art. 10

RISOLUZIONE

L'Amministrazione potrà pretendere la risoluzione del contratto tra appaltatore del servizio di refezione ed esecutore dei lavori qualora ricorrano gli estremi per la risoluzione del contratto per reati accertati a carico dell'esecutore, o nei casi descritti dall'art 135 del Dlgs 163/2006, o in generale per grave inadempimento, grave irregolarità o ritardo nella esecuzione dei lavori, o per inadempimento di contratti di cottimo, nonché in ogni altro caso previsto dalla normativa vigente, si applicheranno gli art. 135, 136, 137 del dlgs 163/2006. I provvedimenti a seguito della risoluzione del contratto sono regolati dall'art 138 e 139 del dlgs 163/2006.

Sono comunque da considerarsi ipotesi di grave inadempimento contrattuale, e come tali suscettibili di discrezionale risoluzione:

La frode nella esecuzione dei lavori o nella fornitura di materiali, o comunque nella gestione tecnica amministrativa dell'appalto

La manifesta incapacità tecnica, nel caso di accertati errori grossolani nella esecuzione dei lavori che, indipendentemente dalla rilevanza economica di tali errori, rivelino l'inidoneità della ditta ad eseguire le lavorazioni.

Il ritardo nella esecuzione dei lavori, anche relativamente ad eventuali fasi intermedie previste dal cronoprogramma. La sospensione od il rallentamento dei lavori senza giustificato motivo.

Le ipotesi di risoluzione previste da norme di legge o regolamenti.

Il subappalto non autorizzato

Le violazioni di norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro e delle prescrizioni dei piani di sicurezza PSC e POS, accertate dal coordinatore per la sicurezza.

Le violazioni di norme in materia di tutela della sicurezza fisica, assicurazione, previdenza, trattamento retributivo, normativo e fiscale dei lavoratori dipendenti devono in ogni caso essere considerate alla stregua di gravi inadempimenti contrattuali e come tali suscettibili di risoluzione contrattuale.

Tali ultime ipotesi sono da intendersi -tra le altre cose- clausola di attuazione dei principi contenuti nel Patto per la sicurezza e la regolarità del lavoro in Toscana

Art. 11

SICUREZZA E SALUTE NEL CANTIERE

L'esecutore dei lavori, ed in generale tutte le imprese presenti sul cantiere, quale che sia il loro ruolo, subappaltatori, subcontraenti, lavoratori autonomi, sono tenuti alla rigorosa osservanza di tutte le norme di carattere generale, speciale ed anche tecnico in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento al D. lgs 81/2008, e al dlgs 235/2003 se non espressamente abrogato;

L'esecutore dei lavori, ed in generale tutte le imprese presenti sul cantiere, quale che sia il loro ruolo, subappaltatori, subcontraenti, lavoratori autonomi, sono inoltre tenuti alla rigorosa osservanza delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza di cui all'art 131 del dlgs 163/2006.

Ai sensi dell'art 131 del dlgs 163/2006 prima della consegna dei lavori, l'esecutore dei lavori redige e consegna all'amministrazione:

- a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del dlgs 81/2008
- b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del dlgs 81/2008

c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del dlgs 81/2008 ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b).

Il piano di sicurezza e di coordinamento, quando previsto ai sensi del dlgs 81/2008 ovvero il piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b), nonché il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) formano parte integrante del contratto di appalto o di concessione; i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta.

Le gravi o ripetute violazioni, da parte dell'esecutore dei lavori, dei piani di sicurezza o delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Tale risoluzione è da intendersi -tra le altre cose- clausola di attuazione dei principi contenuti nel Patto per la sicurezza e la regolarità del lavoro in Toscana.

Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.

Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al dlgs 81/2008, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

I contratti di appalto o di concessione, se privi dei piani di sicurezza, sono nulli.

L'Appaltatore esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per le conseguenze di eventuali sue infrazioni che venissero accertate durante l'esecuzione dei lavori relative alle leggi speciali sull'igiene, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.

L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese presenti in cantiere compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

I piani di sicurezza dovranno rispondere ai contenuti minimi previsti dal Dlgs 81/2008.

Art. 12

LAVORATORI DIPENDENTI E LORO TUTELA

L'esecutore dei lavori, e tutte le imprese operanti in cantiere, sono tenuti alla rigorosa osservanza di tutte le norme in materia di assicurazione, previdenza, trattamento retributivo, normativo e fiscale dei lavoratori dipendenti, comprese le prescrizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e di categoria e negli eventuali accordi locali integrativi in vigore nel tempo e nel luogo in cui si svolgeranno i lavori.

La violazione di tali norme deve essere considerata grave inadempimento contrattuale e legittima l'Amministrazione Comunale alla risoluzione ai sensi dell'art 10. Tale risoluzione è da intendersi -tra le altre cose- clausola di attuazione dei principi contenuti nel Patto per la sicurezza e la regolarità del lavoro in Toscana.

L'esecutore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido

dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'esecutore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante (nella persona del Direttore dei lavori o per quanto di competenza nella persona del coordinatore per la sicurezza che conservano tale documentazione) prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, la certificazione di regolarità contributiva (DURC), dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti, nonché copia dei piani di sicurezza di cui all'art 131 del dlgs 163/2006.

L'esecutore e per suo tramite i subappaltatori dovranno inoltre consegnare ai fini della stipula del contratto di appalto o della consegna/avvio dei lavori la documentazione prevista dall'art 90 e dall'allegato XVII del Dlgs 81/2008.

Non essendo previsti pagamenti diretti all'appaltatore, in quanto la realizzazione dei lavori rientra tra gli oneri dell'aggiudicatario nel più ampio ambito del complessivo servizio di refezione, si procederà all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva di tutte le imprese che hanno operato in cantiere in occasione della stipula del contratto e della fine dei lavori, e durante i lavori con una periodicità non superiore a tre mesi.

Ai sensi dell'art 101 del dpr 554/1999 l'amministrazione può procedere alla escussione della garanzia di cui all'art 113 del dlgs 163/2006 per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela protezione assicurazione assistenza e sicurezza dei lavoratori presenti in cantiere. L'Amministrazione, per il pagamento delle somme di cui al precedente capoverso, potrà avvalersi anche della cauzione generale prestata dall'aggiudicatario con riferimento al servizio di refezione, oppure in alternativa detraendo tali somme dai corrispettivi dovuti all'appaltatore per il suddetto servizio di refezione.

L'appaltatore dichiara di ben conoscere ed accettare il Protocollo d'intesa e l'allegato "Buone pratiche" sottoscritti dal Comune di Scandicci, dalla Direzione Provinciale del Lavoro, dalla ASL, da CGIL, CISL, UIL, FILLEA, FILCA, FENEAL in data 09/11/2005, impegnandosi al rispetto delle prescrizioni contenute in tali documenti.

Nell'ambito dei cantieri edili i datori di lavoro debbono munire, il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Il Direttore dei Lavori ed il coordinatore per la sicurezza, ciascuno per le proprie competenze, vigilano affinché il cartello di cantiere sia sempre aggiornato.

Art. 13 CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori sarà disposta una volta approvato il progetto esecutivo se tale progetto risulta cantierabile e provvisto di tutti i pareri, ed avverrà sul luogo dei lavori nel giorno e ora stabiliti ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione con le modalità

di cui agli articoli 109 comma 4, 129, 130 131 e 132 del DPR 554/1999. Delle operazioni eseguite verrà redatto apposito verbale.

Si precisa che l'Amministrazione ha la necessità di far eseguire parte dei lavori di ristrutturazione del centro cottura in periodo di chiusura scolastica; tale esigenza dà la facoltà all'Amministrazione di disporre a proprio piacere la data della consegna dei lavori per tutto il periodo di gestione del servizio senza che l'appaltatore possa opporsi o pretendere alcunchè.

La consegna potrà avvenire anche prima della formale stipula del contratto.

Dal giorno della consegna ogni responsabilità in merito ai lavori, alle opere, e ai danni diretti e indiretti a persone o cose, grava interamente sull'Appaltatore.

Art. 14

TERMINE PER L'INIZIO, PER LA RIPRESA E PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine di giorni 600 (giorni seicento) naturali e consecutivi decorrenti dalla data dell'aggiudicazione definitiva del servizio di refezione. Tale termine è di carattere assoluto, nel senso che comprende i tempi per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, per l'acquisizione dei necessari pareri e nulla osta di Enti Terzi, per tempi tecnici e burocratici vari, e per la materiale esecuzione dei lavori (indicativamente stimata in 11 mesi). Si precisa che in tale tempo stimato per i lavori devono intendersi compresi circa tre mesi di tempi aggiuntivi richiesti per l'esecuzione dei lavori in periodi tali da non interferire con l'attività scolastica. A questo proposito si precisa che l'esecuzione delle lavorazioni interferenti direttamente o indirettamente con l'attività scolastica dovranno essere eseguite in periodo di chiusura della scuola, e che ciò potrà comportare la richiesta da parte dell'amministrazione di sospendere i lavori, o di ritardarne la consegna senza che l'appaltatore possa pretendere alcun risarcimento.

Il tempo per la ultimazione dei lavori è stato calcolato tenendo presente i normali tempi per la redazione dei progetti e per l'acquisizione di pareri e nulla osta, il normale andamento meteorologico sfavorevole per la zona dei lavori, le ferie contrattuali, nonché di ogni altra normale circostanza che comporti fisiologica pausa del lavoro. Il tempo per l'impianto del cantiere è stato già conteggiato nel termine di ultimazione dei lavori, nonché i tempi di allacciamento alle reti tecnologiche, per l'ottenimento di autorizzazioni, nulla osta, permessi o atti o provvedimenti comunque denominati per l'esecuzione dei lavori.

L'ultimazione dei lavori avverrà con le modalità prescritte dall'art 172 del dpr 554/1999. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Qualora il cronoprogramma dei lavori fissi scadenze inderogabili, anche intermedie, per l'esecuzione di singole lavorazioni, l'appaltatore deve rigorosamente attenervisi. L'eventuale ritardo nella ultimazione di tali fasi intermedie è in generale considerata grave inadempimento contrattuale suscettibile di risoluzione. Resta ferma, nel caso il ritardo nella ultimazione delle lavorazioni intermedie non determini la risoluzione, l'applicazione delle penali di cui all'art 15.

Art. 15 PENALI

Ai sensi dell'art 133 comma 9 del dlgs 163/2006 il ritardo nell'adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'appaltatore comporta l'applicazione di penali secondo le prescrizioni e con le modalità ed i limiti stabiliti dal DPR 554/1999 con particolare riferimento all'art 117, e dal DM 145/2000, con particolare riferimento all'articolo 22.

Per il ritardo nell'inizio, nella ripresa, e nell'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore è soggetto ad una penale dell' 1 per mille dell' ammontare dei lavori (assunto in € 550.000,00) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. Sono fatte salve, e si possono cumulare, le penali previste dal capitolato di gara relativo al più ampio appalto per il servizio di refezione, in conseguenza del ritardo nei lavori, o di altre inadempienze dell'appaltatore che siano conseguenza del ritardo nella ultimazione dei lavori.

Art. 16 SUBAPPALTO

Ai sensi di quanto disposto dall'art 21 del Capitolato di gara generale per il servizio di refezione le prestazioni relative alla progettazione, esecuzione dei lavori e altri oneri accessori, possono essere subappaltate dall'aggiudicatario del servizio di refezione a imprese qualificate nel rispetto delle disposizioni dell'art 118 del Dlgs 163/2006. I concorrenti alla gara per il servizio di refezione dovranno indicare fino in sede di offerta quali lavori, servizi o forniture intendono subappaltare.

L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

- 1) che l'affidatario, all'atto dell'affidamento, abbia indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
- 2) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio. Il contratto di subappalto deve indicare i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, rimanendo tuttavia inteso che i costi della sicurezza relativi ai subappalti non possono eccedere quelli a base di gara.
- 3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del dlgs 163/2006;
- 4) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 575/1965 e successive modificazioni.

Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto. I termini di cui sopra si intendono tuttavia sospesi qualora l'appaltatore od il subappaltatore non provvedano alla consegna della documentazione necessaria al fine del rilascio dell'autorizzazione.

Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

- a) l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
- b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati in continuo aggiornamento i dati di tutte le imprese subappaltatrici;
- c) L'appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
- d) L'appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante (nella persona del Direttore dei lavori o per quanto di competenza nella persona del coordinatore per la sicurezza che conservano tale documentazione) prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, la certificazione di regolarità contributiva (DURC), dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti, nonché copia dei piani di sicurezza di cui all'art 131 del dlgs 163/2006.

Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto salve le prescrizioni dell'art 118 del dlgs 163/2006 e dell' art 141 del DPR 554/1999 in quanto non abrogato da suddetto dlgs 163/2006. È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contrattante, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Non essendo previsti pagamenti diretti nemmeno all'appaltatore, in quanto la realizzazione dei lavori rientra tra gli oneri dell'aggiudicatario nel più ampio ambito del complessivo servizio di refezione, la Stazione appaltante a maggior ragione non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti. L'appaltatore è obbligato tuttavia a trasmettere alla stessa Stazione appaltante copia delle fatture

quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti.

L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'appaltatore rimane responsabile verso la Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, nonché per eventuali richieste di risarcimento danni di terzi originate da comportamento del subappaltatore.

Art. 17

CONTABILITÀ DEI LAVORI. CRITERI PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI

Non essendo previsti pagamenti diretti all'appaltatore (e all'esecutore) per i lavori, in quanto la realizzazione dei lavori rientra tra gli oneri dell'aggiudicatario nel più ampio ambito del complessivo servizio di refezione, la contabilità dei lavori sarà tenuta solo per monitorare lo sviluppo degli stessi. Il Direttore dei Lavori potrà emettere dei SAL se richiesto a fini particolari, come per esempio il progressivo svincolo delle polizze a carico dell'appaltatore.

La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del del D.P.R. 554/1999, per la parte dei lavori a corpo, sulla base delle aliquote percentuali di cui all'articolo 45, comma 6, e 159 del suddetto D.P.R. applicate ai prezzi unitari indicati nel progetto esecutivo approvato dall'Amministrazione. L'importo degli oneri della sicurezza sarà aggiunto secondo i seguenti criteri:

1) le operazioni, lavorazioni, apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva costituenti gli oneri per la sicurezza così come computati nel PSC verranno contabilizzati in specifiche e separate partite se ed in quanto effettivamente eseguiti, svolti, forniti, impiegati, realizzati, espletati.

2) Qualora tale operazione non sia praticabile in occasione di ogni contabilizzazione sarà aggiunta in proporzione all'importo dei lavori eseguiti l'importo degli oneri per la sicurezza.

Per i manufatti e materiali a piè d'opera è consentita l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 28 del Capitolato generale rimanendo inteso che entro i limiti percentuali stabiliti dal medesimo art 28 sarà il Direttore dei lavori a valutare la percentuale che potrà essere accreditata in contabilità.

Le singole lavorazioni verranno misurate con i criteri meglio esposti nei capitolati tecnici prestazionali.

Art. 18

VARIANTI

Ai sensi dell'art. 134 del Regolamento Generale, nessuna modificazione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'appaltatore. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del responsabile del procedimento, comporta l'obbligo dell'appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

Per le varie ipotesi e fattispecie di varianti, aggiunte e diminuzioni di lavori previsti in progetto si seguiranno le disposizioni di cui all'art. 132 del dlgs 163/2006, ed agli artt. 10, 11 e 12 del Capitolato Generale d'Appalto, e agli art. 134 e 135 e 136 del Regolamento Generale, in quanto non espressamente abrogati dal dlgs 163/2006.

Si richiama qui inoltre interamente quanto detto all'art. 2 del presente capitolato per quanto riguarda le opere comunque a carico dell'appaltatore.

Art. 19
NUOVI PREZZI PER LAVORI NON PREVISTI

I lavori non previsti verranno valutati e computati applicando i prezzi risultanti dal progetto esecutivo dell'appaltatore se disponibili. Il prezzo di eventuali opere o lavori non previsti in progetto per le quali non esistano i prezzi contrattuali, verrà determinato ai sensi dell'art 136 del DPR 554/1999. Il prezzario di riferimento è quello pubblicato dal **Provveditorato alle Opere pubbliche Toscana.**

Art. 20
CONTO FINALE. COLLAUDO

Il conto finale verrà redatto entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, con le modalità previste dagli articoli 173 174 e 175 del DPR 554/1999 in quanto non espressamente abrogati dal dlgs 163/2006.

Per tutti i lavori oggetto del presente appalto verrà redatto un certificato di collaudo o di Regolare Esecuzione secondo le modalità previste dall'art 141 del dlgs 163/2006, e dagli artt. 187-210 del Regolamento Generale e 37 del dm 145/2000 in quanto non espressamente abrogati dal dlgs 163/2006.

Il collaudo finale deve essere effettuato non oltre 6 mesi dall'ultimazione dei lavori. L'Amministrazione provvederà a nominare l'organo di collaudo secondo le caratteristiche dei lavori, riservandosi nei casi previsti di effettuare il collaudo anche in corso d'opera. L'Amministrazione, nei casi previsti dalla legge, potrà optare per il certificato di regolare esecuzione, di cui all'art. 208 del Regolamento Generale, da redigersi a cura del Direttore dei lavori non oltre 3 mesi dall'ultimazione dei lavori. Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede sotto le riserve di legge e previste dall'art 1669 del Codice civile allo svincolo della cauzione definitiva di cui all'art 8 del presente capitolato. Oltre a quanto disposto dall'art. 193 del Regolamento Generale sono ad esclusivo carico dell'appaltatore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo resa necessaria dai difetti o dalle stesse mancanze.

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Art. 21
DIFETTI DI COSTRUZIONE

L'appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli

prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

Se l'appaltatore contesta l'ordine del direttore dei lavori, la decisione è rimessa al responsabile del procedimento; qualora l'appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto.

Qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'appaltatore, in caso contrario l'appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Pertanto l'appaltatore, quando si tratta di edifici o lavorazioni o materiali destinati per loro natura a lunga durata risponde con garanzia decennale dal compimento dell'opera per tutti i vizi delle opere, dei materiali e dei prodotti prestati.

E' fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dei maggiori oneri e danni conseguenti ai difetti e ai lavori di cui sopra.

Art. 22

PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI

Successivamente all' emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione l' opera sarà - qualora possibile - presa in consegna dall' amministrazione in qualità tuttavia di soggetto comodante, mentre l'aggiudicatario del servizio di refezione assumerà la veste di comodatario a titolo gratuito.

L' amministrazione si riserva la facoltà di chiedere la consegna anticipata ai sensi dell' art 200 del DPR 554/1999

Art. 23

CONTROLLI DELL'AMMINISTRAZIONE

Le persone addette al controllo della sola esecuzione dei lavori, con esclusione quindi del servizio di refezione nel suo complesso, le quali operano secondo le norme per ciascuno previste nell'ordinamento, e in particolare nel dlgs 163/2006, nel DPR 554/1999 e nel D.Lgs. 81/2008 sono:

Il Responsabile Unico del Procedimento che svolge anche la funzione di Responsabile dei lavori, nella persona del Dirigente del Settore OO.PP. pro tempore.

Il Direttore dei Lavori nella persona del/dei professionista/i esplicitamente incaricato/i o individuato/i per l'espletamento di tali funzioni, sia esterno che interno all'Amministrazione, ed eventualmente i direttori operativi e gli assistenti di cantiere.

Il Coordinatore per la sicurezza nella persona del/dei professionista/i esplicitamente incaricato/i o individuato/i per l'espletamento di tali funzioni, sia esterno che interno all'Amministrazione.

Il Collaudatore nella persona del/dei professionista/i esplicitamente incaricato/i o individuato/i per l'espletamento di tali funzioni, sia esterno che interno all'Amministrazione.

I controlli e le verifiche eseguite dall'Amministrazione nel corso dell'appalto non escludono le responsabilità proprie dell'appaltatore in relazione a tutti gli obblighi contrattuali, ed in particolare per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

Ai sensi degli art.li da 123 a 127 del dpr 554/1999, e del dlgs 81/2008, il Direttore dei Lavori ed Il Coordinatore per la Sicurezza sono preposti ciascuno per le proprie competenze alla direzione ed al controllo tecnico, amministrativo e contabile dell'esecuzione dei lavori.

Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto ed al contratto, provvedendo a tutti gli adempimenti a lui attribuiti dalla normativa vigente.

Il Coordinatore per la sicurezza svolge le funzioni di cui al dlgs 81/2008 e all'art 127 del dpr 554/1999 al fine di salvaguardare l'incolumità fisica dei lavoratori.

Tra le altre cose ai sensi dell'art 124 comma 4 lett a) del dpr 554/1999 e del dlgs 81/2008, il Direttore dei Lavori ed il Coordinatore per la Sicurezza, ciascuno per le proprie competenze, sono responsabili del controllo della regolarità delle imprese presenti in cantiere circa il pagamento degli stipendi, dei dipendenti, e l'assolvimento degli obblighi contributivi, previdenziali, assicurativi, fiscali dei dipendenti stessi, nonché circa l'assolvimento delle prescrizioni volte a garantire la sicurezza dei lavoratori.

A questo proposito il Direttore dei lavori, ed il Coordinatore per la sicurezza richiedono e autonomamente conservano tutta la documentazione comprovante l'assolvimento da parte delle imprese presenti in cantiere degli obblighi nei confronti dei lavoratori dipendenti.

Art. 24

ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 45, comma 1, lett. d) del Regolamento Generale, e quindi da considerarsi compresi nell'appalto e remunerati con i prezzi di contratto, anche gli oneri e obblighi di seguito riportati, per i quali non spetterà quindi all'Appaltatore altro compenso.

Si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'appaltatore tutte le spese indicate dall'art 5 del dm 145/2000 e più in particolare:

- a) le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri, con esclusione di quelle relative alla sicurezza nei cantieri stessi;
- b) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

- c) le spese per attrezzi e opere provvisori (quali ponteggi, impalcature, assiti, steccati, armature, centinature, cassature eccetera) e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento o dall'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- e) le spese per le vie di accesso al cantiere;
- f) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;
- g) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali, per occupazioni temporanee di suolo pubblico;
- h) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- i) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni.

Inoltre, sono a carico dell'Appaltatore anche gli oneri e spese seguenti:

le spese per la redazione dei piani di sicurezza previsti dall'art 131 del dlgs 163/2006, con particolare riferimento al piano operativo, sostitutivo o integrativo di sicurezza e le spese per il coordinamento con i piani di sicurezza di tutte le altre imprese operanti nel cantiere

le spese per canoni e diritti di brevetto di invenzione e di diritti d'autore, nel caso i dispositivi messi in opera o i disegni impiegati ne siano gravati, ai sensi della legge 633/1941 e del R.D. 1127/1939

Le spese per uso e disponibilità dei passaggi nel cantiere, uso di ogni mezzo di sollevamento presente in cantiere con manovra a cura del personale dell'Appaltatore e uso e disponibilità dei passaggi ai vari piani dell'edificio e dei ponteggi esterni per l'uso di ditte che eseguano prestazioni particolari per conto dell'Amministrazione non comprese nel presente appalto.

le spese per formare e mantenere i cantieri e illuminarli, per la vigilanza e guardiana diurna e notturna del cantiere per tutta la durata dei lavori fino alla consegna, le spese di trasporto di materiali e mezzi d'opera, le spese per attrezzi, ponteggi ecc., le spese per i baraccamenti degli operai e le latrine, le strade di servizio del cantiere, anche se riutilizzabili dopo la presa in consegna delle opere da parte dell'Amministrazione, le spese per mantenere in buono stato di servizio gli attrezzi e i mezzi necessari anche ai lavori in economia;

le spese per l'energia elettrica, l'acqua, il gas, l'uso di fognatura, il telefono e i relativi eventuali contratti e canoni; Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

le spese per l'allontanamento delle acque superficiali o di infiltrazione che possano arrecare danni;

le spese per rimuovere materiali o cumuli di terra o riporti relativi a strade di servizio che sono state eseguite per l'uso del cantiere ma che non sono previste nel progetto;

le spese per lo sgombero del cantiere entro due settimane dalla ultimazione dei lavori, ad eccezione di quanto occorrente per le operazioni di collaudo, da sgomberare subito dopo il collaudo stesso;

le spese per le operazioni di consegna dei lavori, sia riguardo al personale di fatica e tecnico sia riguardo a tutte le strumentazioni e i materiali che il Direttore dei lavori riterrà opportuni (art. 10 del Capitolato Generale);

la costruzione di un locale ufficio per la direzione dei lavori, nell'ambito del cantiere, con le necessarie suppellettili; le spese per l'uso e la manutenzione di strade di servizio, di ponteggi, passerelle e scalette, di mezzi d'opera, di sollevamento e di quanto altro necessario anche per l'uso di ditte che eseguano per conto diretto dell'Amministrazione opere non comprese nel presente appalto;

lo scarico, il trasporto nell'ambito del cantiere, l'accatastamento e la conservazione nei modi e luoghi richiesti dalla Direzione dei lavori di tutti i materiali e manufatti approvvigionati da altre ditte per conto dell'Amministrazione e non comprese nel presente appalto;

l'esecuzione di modelli e campioni analisi e esperienze relativi ad ogni tipo di lavorazione che la D.L. richiederà;

Le spese per la redazione di eventuali elaborati di dettaglio richiesti dal Direttore dei Lavori, quali ad esempio le tavole "as built".

il prelievo di campioni, in contraddittorio tra l'Amministrazione e l'Appaltatore e con redazione di verbale e l'apposizione di suggelli, la loro eventuale stagionatura, le prove di laboratorio richieste dalla D.L. o imposte dalle norme in vigore presso laboratori ufficialmente autorizzati;

le spese per l'approntamento delle prove di carico delle strutture portanti e per le apparecchiature di rilevamento, come flessimetri, sclerometri, ecc., sia in corso d'opera sia in sede di collaudo, solo escluso l'onorario per i collaudatori;

la esecuzione di fotografie, del tipo e formato richiesto dal direttore dei lavori, delle opere in corso di costruzione al momento dello stato di avanzamento e nei momenti più salienti a giudizio del Direttore dei lavori stesso;

le spese per risarcimento dei danni diretti e indiretti o conseguenti, le spese per la conservazione e la custodia delle opere fino alla presa in consegna da parte dell'Amministrazione;

le spese per le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose durante l'esecuzione dei lavori;

le spese per individuare infrastrutture e condotte da attraversare o spostare e le relative domande all'ente proprietario, nonché le spese per convocare i proprietari confinanti e quelle per redigere il verbale di constatazione dei luoghi; e quelle per

l'approntamento di tutte le opere, i cartelli di segnalazione e le cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita e l'incolumità del personale dipendente dall'Appaltatore, di eventuali sub appaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo incaricato dall'Amministrazione. Le tettoie e i parapetti a protezione di strade aperte al pubblico site nelle zone di pericolo nei pressi del cantiere e la fornitura e la manutenzione dei cartelli stradali di avviso e dei fanali di segnalazione in base alle norme del Codice della Strada e del Regolamento di esecuzione;

Ove necessario, la verifica dei calcoli e del progetto esecutivo delle opere strutturali eseguita da un tecnico laureato iscritto all'Albo professionale, e l'approntamento di quanto necessario per le denunce, i depositi al Genio civile, le autorizzazioni, ecc., secondo quanto previsto dalla legge 64/1974 e successive modifiche e integrazioni. per le zone sismiche, dalla legge 1086/1971 e successive modifiche e integrazioni. per le opere in cemento armato e metalliche, dal D.M. 20 novembre 1987 e successive modifiche e integrazioni. per le opere in muratura, dal DM 14/01/2008 in quanto applicabile, e dalle leggi regionali, comunque secondo tutta la normativa in materia di strutture e costruzioni in zone sismiche, vigente al momento dell'appalto;

Ove necessario, la redazione della dichiarazione di conformità degli impianti realizzati, di cui alla legge 46/1990 e successive modifiche e integrazioni e/o il DM 37 del 22/01/2008 in quanto applicabile, con la relazione e gli allegati ivi previsti, nonché tutti gli adempimenti previsti da suddette norme, e relativi regolamenti e norme tecniche di attuazione;

gli adempimenti e le spese connesse al rilascio del Certificato di prevenzione degli incendi, ove previsto, ai sensi del D.M. 16 febbraio 1982 e della legge 7 dicembre 1984, n. 818, e successive modifiche e integrazioni.

la recinzione del cantiere con solido stecconato;

l'apposizione di n. 2 tabelle informative all'esterno del cantiere di dimensioni minime cm 120 x 200, e la loro manutenzione o sostituzione in caso di degrado fino alla ultimazione dei lavori, con le indicazioni usuali (previste dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 1729/UL del 1° giugno 1990): in caso di contestazione degli organi di polizia, ogni addebito all'Amministrazione verrà addebitato all'Appaltatore in sede di contabilità;

le spese per lo smaltimento di rifiuti ordinari o speciali presso discariche autorizzate eseguito da ditte abilitate al trattamento dello specifico rifiuto, compresa ogni connessa pratica amministrativa, il tutto secondo quanto previsto dalla normativa vigente con particolare riferimento al dlgs 257/2006 ed ad ogni altra norma particolare che imponga specifici adempimenti o abilitazioni per il trattamento, e smaltimento di particolari materiali e rifiuti

la riparazione o il rifacimento delle opere relative ad eventuali danni diretti, indiretti e conseguenti che in dipendenza dell'esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche o private o alle persone, sollevando con ciò l'Amministrazione, la Direzione dei lavori e il personale di sorveglianza da qualsiasi responsabilità;

le spese qualora necessarie e previste per la ricerca delle informazioni sulla possibile presenza di ordigni bellici ed esplosivi di qualsiasi genere, eseguita da impresa iscritta

all' Albo AFA, compresa la preparazione e presentazione della pratica alle competenti autorità militari;

l'onere della fornitura all'Amministrazione, al solo prezzo di fornitura a pié d'opera, prima della smobilitazione del cantiere, di un quantitativo di materiale per ogni tipologia di opere da considerarsi come ricambi che verrà precisato dal Direttore dei lavori;

le spese per l'effettuazione di indagini, controlli, prove di carico, ecc. che il Collaudatore amministrativo o statico riterrà necessarie a suo insindacabile giudizio,

Le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni ed autorizzazioni per opere di presidio, occupazioni temporanee di aree, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, passi carrabili, cautelamenti, trasporti speciali, nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni, ecc. In difetto rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni;

la predisposizione della documentazione - ove necessario - per la richiesta dei certificati di abitabilità ed agibilità

Ove necessario, la richiesta di nulla osta o autorizzazioni alla competente ASL all' ISPEL ed ai vigili del fuoco per gli ascensori e gli altri impianti

le spese qualora siano previste tali lavorazioni per l' esecuzione secondo le previsioni normative della bonifica dell' amianto, con particolare riferimento alla gestione delle pratiche

le spese per l' installazione della segnaletica stradale e delle cautele prescritte dal Codice della strada e dalle relative norme e regolamenti di attuazione.

Art. 25 RICHIAMO PER QUANTO NON PREVISTO

Per quanto contrattualmente non previsto nel presente capitolato, si rimanda a quanto specificato dal "CAPITOLATO DI GARA" generale.

Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato si rinvia inoltre alle norme vigenti applicabili al presente appalto, e particolarmente al DLGS 163/2006, AL DPR 554/1999, al DPR 34/2000. Per quanto attiene al Capitolato generale approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, esso è qui interamente richiamato e le sue disposizioni devono intendersi - se compatibili - parte intergante del presente capitolato.